

Comune di Montevarchi

Provincia di Arezzo

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2017/2019

*L'Organo di revisione
Roberto Sclavi
Giovanni Farnocchia
Mauro Rossinelli*

Sommario

Verifiche preliminari	p.	4
Equilibri finanziari	p.	13
Analisi dell'indebitamento	p.	18
Pareggio di bilancio 2017	p.	20
Analisi delle principali poste delle entrate correnti.....	p.	22
Analisi delle principali poste delle spese correnti	p.	31
Analisi delle principali poste delle entrate in conto capitale.....	p.	42
Analisi delle principali poste delle spese in conto capitale	p.	44
Organismi partecipati.....	p.	45
Verifica dei parametri di deficitarietà	p.	54
Considerazioni finali	p.	55
Conclusioni	p.	56

Premessa

Il presente Schema di parere dell'Organo di revisione alla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2017-2019 è formulato sulla base della normativa vigente al 1° novembre 2016.

Il Documento di seguito contenuto incorpora molti dati relativi agli Schemi di questionario richiesti dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per il bilancio di previsione secondo quanto indicato dalle "Linee guida" per l'attuazione [dell'art. 1, commi 166 e 167, della "Legge Finanziaria 2006"](#).

Ricordiamo che tutti gli Enti Locali adottano il "bilancio armonizzato" ai sensi del [Dlgs. n. 118/11](#) applicando il Principio della competenza finanziaria potenziata, secondo cui le obbligazioni giuridiche attive e passive perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, con imputazione all'esercizio di scadenza.

VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Montevarchi

composto da Roberto Sclavi, Giovanni Farnocchia e Mauro Rossinelli

ricevuto

con apposita comunicazione formale, in data 02/12/2016:

- ☐ lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2019;
- ☐ il Dup (Documento unico di programmazione);
- ☐ il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2016
- ☐ il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “Fondo pluriennale vincolato”;
- ☐ il Prospetto concernente la composizione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”;
- ☐ il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- ☐ il Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- ☐ il Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- ☐ la Deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della [Legge n. 167/62](#), [della Legge n. 865/71](#) e [della Legge n. 457/78](#) - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- ☐ le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i “servizi a domanda individuale”, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- ☐ la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- ☐ il Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del Pareggio di bilancio per il triennio 2017/2019;
- ☐ la Nota integrativa;
- ☐ la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

visti

- il [Dlgs. n. 118/11](#) (“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”);
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2015 ([Allegato n. 9, al Dlgs. n. 118/11](#));
- i seguenti principi contabili aggiornati:
 - o principio contabile applicato della programmazione ([Allegato n. 4/1, al Dlgs. n. 118/11](#));
 - o principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#));
 - o principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale ([Allegato n. 4/3, al Dlgs. n. 118/11](#));
- il [Dlgs. n. 267/00](#) (Tuel);
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci di cui al [il Dlgs. n. 118/11](#);

attesta

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2017/2019 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

ENTRATA

VOCI	CONSUNTIVO 2015	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Fondo pluriennale vincolato (Fpv)					
<i>di cui di parte corrente</i>	1.604.574,45	758.854,36	176.327	167.028	167.028
<i>di cui di parte capitale</i>	7.685.056,05	4.195.742,52	1.124.614,17	583.300	511.600
ENTRATE TRIBUTARIE					
Imposta Unica Comunale (Iuc)					
<i>di cui Imu</i>	4.310.038,86	5.171.752,88	5.620.000	5.628.000	5.650.000
<i>di cui Tasi</i>	1.816.703,35	461.000,00	420.000	420.000	420.000
<i>di cui Tari</i>	4.179.985,08	4.293.412,13	4.292.912,13	4.292.912,13	4.292.912,13
Imposta comunale sulla pubblicità	118.055,45	148.000,00	138.100	143.100	148.100
Addizionale Irpef	2.400.000,00	2.450.000,00	2.400.000	2.410.000	2.440.000
Fondo di solidarietà comunale	770.002,08	1.654.422,26	1.650.000	1.640.000	1.630.000
Altre imposte	286,72	200,00	200,10	200,10	200,10
Recupero evasione	327.011,40	320.000,00	140.000	150.000	170.000
Totale Titolo I	13.922.082,94	14.498.787,27	14.661.212,23	14.684.212,23	14.751.212,23
TRASFERIMENTI					
Trasferimenti dallo Stato	675.910,80	487.296,34	225.000	205.000	200.000
Trasferimenti dalla Regione	479.375,28	726.041,96	612.735,41	612.735,41	612.735,41
Totale Titolo II	1.155.286,08	1.213.338,30	837.735,41	817.735,41	812.735,41
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Vendita ed erogazione servizi a domanda	3.306.843,81	3.447.847,43	3.425.900	3.448.900	3.223.900
Proventi a gestione beni dell'ente	506.550,98	548.600,00	534.600	534.600	534.600
Multe ed ammende	362.984,53	413.000,00	314.000	338.000	338.000
Interessi attivi	303.135,30	934.108,04	145.000	140.000	135.000
Utili da aziende e società	145.965,15	143.638,00	45.000	45.000	45.000
Altri proventi	224.550,44	330.700,00	336.100	331.100	326.100
Rimborsi vari	89.505,27	194.737,28	47.190	47.190	47.190
Totale Titolo III	4.939.535,48	6.012.630,75	4.847.790	4.884.790	4.649.790
Totale entrate correnti	20.016.904,50	21.724.756,32	19.986.737,60	19.986.737,60	20.033.737,60

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE					
Alienazione di beni patrimoniali	418.135,26	2.819.832,15	1.832.000	28.000	0,00
Trasferimenti dallo Stato e regione	9.168,41	3.320.358,86	4.197.000	4.227.799	1.805.000
Trasferimenti da altri soggetti privati	58.000,00	1.021.000,00	300.000	109.201	1.484.665
Permessi di costruire	786.788,10	1.173.664,00	722.964	802.964	882.964
Totale Titolo IV	1.272.091,77	8.334.855,01	7.051.964	5.167.964	4.172.629
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Titolo V		68.571,00			
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI Titolo VI					
Totale entrate in conto capitale					
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE (Titolo VII)	0,00	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (Titolo IX)	2.382.238,08	9.994.055,40	9.994.055,40	9.994.055,40	9.994.055,40
Avanzo applicato	411.929,62	620.766,68	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo entrate	23.671.234,35	45.674.433,41	43.693.698,21	41.299.085,04	40.059.050,04

SPESA

VOCI	CONSUNTIVO 2015	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Disavanzo di amministrazione	-----				
SPESE CORRENTI					
Personale	5.055.289,95	5.433.687,52	5.415.580	5.410.781	5.410.781
Acquisto beni di consumo e servizi	11.460.575,20	12.486.633,08	11.115.551,70	11.102.538,70	10.819.138,70
Trasferimenti	1.659.970,17	1.318.429,88	1.147.777,57	1.155.777,57	1.181.373,17
Interessi passivi	606.458,86	532.793,12	505.908,66	487.808,71	468.961,85
Imposte e tasse	849.503,00	872.769,12	840.073,60	840.073,60	840.073,60
Altro spese correnti	170.154,15	983.080,76	1.067.711,87	1.105.224,89	1.190.029,28
FPV di parte corrente	582.481,36				
Totale Titolo I	20.384.432,69	21.627.393,48	20.092.603,4	20.102.204,47	19.910.357,6
SPESE IN CONTO CAPITALE					
Investimenti fissi lordi	2.934.019,31	12.170.768,76	7.456.314,17	5.217.700	4.222.365
Contributi per investimenti	387.408,87	351.248,68	174.964	62.964	62.964
Altro spese in conto capitale	0,00	1.124.614,17	583.300	511.600	439.900
FPV di parte capitale	4.195.742,52				
Totale Titolo II	7.517.170,70	13.646.631,61	8.214.578,17	5.792.264	4.725.229
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE Titolo III					
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI					
Rimborso capitale mutui	603.281,27	429.520,80	392.461,24	410.561,17	429.508,04
Totale Titolo IV	603.281,27	429.520,80	392.461,24	410.561,17	429.508,04
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Titolo V		5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Titolo VII	2.382.238,08	9.994.055,40	9.994.055,40	9.994.055,40	9.994.055,40
Totale Spese	30.887.122,74	50.697.601,29	43.693.698,21	41.299.085,04	40.059.050,04

Riepilogo generale per Titoli

Entrate

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2015	Assestato 2016	Previsioni 2017	Previsio ni 2018	Previsioni 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni competenza	1.604.574,45	758.854,36	176.327	167.028	167.028
	Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	previsioni competenza	7.685.056,05	4.195.742,52	1.124.614,17	583.300	511.600
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni competenza	411.929,62		0,00	0,00	0,00
TTTOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a perequativa	previsioni competenza	13.922.082,94	14.498.787,27	14.661.212,23	14.684.212,23	14.751.212,23
		previsioni di cassa	13.501.834,78	16.928.674,44	18.102.694,57		
TTTOLO II	Trasferimenti correnti	previsioni competenza	1.155.286,08	1.213.338,30	837.735,41	817.735,41	812.735,41
		previsioni di cassa	1.129.581,49	1.573.109,58	1.083.081,94		
TTTOLO III	Entrate extratributarie	previsioni competenza	4.939.535,48	6.012.630,75	4.847.790	4.884.790	4.469.790
		previsioni di cassa	4.610.959,13	7.056.858,08	7.619.284,31		
TTTOLO IV	Entrate in conto capitale	previsioni competenza	1.272.091,77	8.334.855,01	7.051.964	5.167.964	4.172.629
		previsioni di cassa	3.639.773,86	11.787.012,03	10.240.195,95		
TTTOLO V	Entrate da riduzione attività finanziarie	previsioni competenza					
		previsioni di cassa					
TTTOLO VI	Accensione prestiti	previsioni competenza		0,00	0,00		
		previsioni di cassa		873.651,18	867.919,29		
TTTOLO VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		previsioni di cassa		5.000.000	5.000.000		
TTTOLO IX	Entrate conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	2.382.238,08	9.994.055,40	9.994.055,40	9.994.055,40	9.994.055,40
		previsioni di cassa	1.884.058,48	10.529.780,16	11.114.607,59		
Totale generale entrate		previsioni competenza	33.372.794,47	50.697.601,29	43.693.698,21	41.299.085,04	40.059.050,04
		previsioni di cassa	24.766.207,74	56.056.645,10	55.518.766,80		

Spese

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2015	Assestato 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	Disavanzo di amministrazione		-----				
TITOLO I	Spese correnti	previsioni competenza / impegni	20.384.432,69	21.627.393,48	20.092.603,40	20.102.204,47	19.910.257,60
		di cui già impegnato			1.140.025,22	361.484,26	
		di cui Fpv	582.481,36	176.327	167.028	167.028	167.028
		previsione di cassa / pagamenti	17.990.864,04	26.007.690,98	27.215.861,76		
TITOLO II	Spese in conto capitale	previsioni competenza / impegni	7.517.170,70	13.646.631,61	8.214.578,17	5.792.264	4.725.299
		di cui già impegnato			684.714,17	71.700	71.700
		di cui Fpv	4.195.742,52	1.124.614,17	583.300	511.600	439.900
		previsione di cassa / pagamenti	3.416.885,25	13.908.853,93	11.698.126,28		
TITOLO III	Spese per incremento di attività finanziarie	previsioni competenza / impegni					
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa / pagamenti					
TITOLO IV	Rimborso prestiti	previsioni competenza / impegni	603.281,27	429.520,80	392.461,24	410.561,17	429.508,04
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa / pagamenti	603.281,27	429.520,80	392.461,24		
TITOLO V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza / impegni		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa / pagamenti		5.000.000	5.000.000		
TITOLO VII	Spese per conto terzi e partite di giro	previsioni competenza / impegni	2.382.238,08	9.994.055,40	9.994.055,40	9.994.055,40	9.994.055,40
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa / pagamenti	1.994.929,97	10.710.579,39	11.212.317,62		
	Totale generale spese	previsioni competenza / impegni	26.108.898,86	50.697.601,29	43.693.698,21	41.299.085,04	40.059.050,04
		di cui già impegnato			1.824.739,39	433.184,26	71.700
		di cui Fpv		1.300.941,17	750.328	678.628	606.928
		previsione di cassa / pagamenti	24.005.960,53	56.056.645,10	55.518.766,90		

Le previsioni di cassa vengono formulate sulla base agli stanziamenti di competenza e delle somme a residui che si prevede di incassare in funzione dell'esigibilità stimata dagli uffici; il Collegio non potendo effettuare una verifica completa delle informazioni, prende atto di quanto riportato in nota integrativa in merito all'equilibrio di cassa che si riserva di verificare in corso d'anno anche per evitare accumulo di partite debitorie.

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni di competenza inserite in bilancio, ad eccezione delle partite di giro la cui identità al centesimo tra assestato 2016 e previsioni 2017/2019 denota un vizio di duplicazione; trattandosi tuttavia di partite non autorizzatorie si ritiene che ciò non incida sulla validità del quadro previsionale complessivo.

Risultato d'amministrazione

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2017/2019

Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016. Il risultato di amministrazione presunto deve esser descritto nella sua composizione nella Nota integrativa: se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, occorre che siano indicate le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

La prima parte della Tabella dimostrativa consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione e la seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

1. dalla **quota del risultato di amministrazione accantonata**: "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;
2. dalla **quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente**, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella Nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
3. dalla **quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti**. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
4. l'eventuale **quota libera dell'avanzo di amministrazione** presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

L'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati deve essere riportato nella Nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

Le suddette informazioni non risultano inserite in nota integrativa ma sono reperibili, in parte, dalla tabella allegato a) degli schemi di bilancio.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2016

1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	2.101.468,88
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	4.778.223,88
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	23.209.540,88
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	-26.145.231,48
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	2.873,94
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	3.946.876,1
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	900.000
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	-750.000
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	-1.300.941,17
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016	2.795.934,93
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016	2.110.337,21
	Altri fondi	318.234,69
	B) Totale parte accantonata	2.428.571,9
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Vincoli derivanti da trasferimenti	
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Altri vincoli da specificare	
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	367.363,03
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016:		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Utilizzo altri vincoli da specificare	
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	

L'utilizzo di quote vincolate del risultato presunto di amministrazione 2016 nel bilancio 2017 è pari ad Euro 0,00.

La **quota libera** del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, **solo a seguito dell'approvazione del rendiconto**, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli Enti Locali previsti dall'art. 193, del Tuel) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

L'eventuale disavanzo di amministrazione 2016, accertato ai sensi [dell'art. 186, del Tuel](#), è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla Delibera di approvazione del rendiconto.

Al momento non vi sono disavanzi da recuperare, nemmeno di tipo tecnico, salvo diversa situazione che dovesse emergere a consuntivo 2016.

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

BILANCIO DI PREVISIONE					
EQUILIBRI DI BILANCIO					
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.310.983,25			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		176.327	167.028	167.028
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		20.346.737,64	20.386.737,64	20.213.737,64
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i>	(-)		20.092.603,40	20.102.204,47	19.910.257,60
- fondo pluriennale vincolato			167.028	167.028	167.028
- fondo crediti di dubbia esigibilità			483.693,52	587.342,13	690.990,74
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		392.461,24	410.561,17	429.508,04
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL. n. 35/13 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			38.000	41.000	41.000
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ART. 162, COMMA 6, TUEL					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾	(+)		0,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a Legge o PC	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		38.000	41.000	41.000
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.124.614,17	583.300,00	511.600
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		7.051.964	5.167.964	4.172.629
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a Legge o PC	(+)		38.000	41.000	41.000
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		8.214.578,17	5.792.264	4.725.229
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			583.300	511.600	439.900
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:

- non sono previste entrate derivanti da indebitamento;
- che, a motivo delle diverse logiche sottostanti da un lato alla predisposizione del bilancio, come noto, basato sul principio della esigibilità e dall'altro alla pianificazione degli investimenti, non vi è concordanza numerica tra quanto riportato nel DUP come disponibilità finanziaria per gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21, del D.Lgs. n. 50/16, e le risorse inserite nel bilancio di previsione.

L'Organo di revisione inoltre attesta:

- *di aver suggerito le seguenti misure correttive da adottare da parte dell'Ente nel corso del 2016:*
puntuale verifica degli importi maturati a fine anno per servizi a domanda individuale, proventi dell'ente e proventi da pdc che devono essere imputati per competenza, salvo la doverosa rettifica in caso di previsioni di insoluti. Ogni ufficio deve avere carico delle proprie partite di credito/debito da comunicare tempestivamente al servizio affari finanziari evitando contabilizzazioni per cassa non più tollerabili con la nuova contabilità.

Cassa Vincolata

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al punto 10.6, dispone che l'Ente, monitori l'utilizzo ed il reintegro delle entrate a destinazione vincolata mediante scritture contabili in partite di giro:

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli Enti Locali	E.9.01.99.06.000
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195, del Tuel	E.9.01.99.06.001
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195, del Tuel	E.9.01.99.06.002
Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	U.7.01.99.06.000
Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195, del Tuel	U.7.01.99.06.001
Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195, del Tuel	U.7.01.99.06.002

Trattandosi di entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali operazioni non svolgono la funzione di vincolo della spesa.

La cassa vincolata alla data di redazione della presente relazione non è determinabile.

L'Organo di revisione *ha* verificato, in occasione delle verifiche trimestrali la corrispondenza tra l'importo della giacenza di cassa vincolata risultante dalle scritture dell'Ente e quella risultante dalle scritture del tesoriere oltre che la regolare registrazione nelle partite di giro.

Il “Fondo pluriennale vincolato”

Il “Fondo pluriennale vincolato” è un saldo finanziario che consente di verificare la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno dell’acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante ciò comporti rilevanti oneri finanziari; inoltre, consente di rappresentare il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall’ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali.

L’ammontare complessivo del “Fondo” iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il “Fondo” stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente (nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente).

In allegato al bilancio di previsione è previsto il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “Fondo pluriennale vincolato” relativo all’anno 2017 (allegato b).

Tale prospetto partendo dal valore del “Fondo” presunto al 31 dicembre 2016, permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal “Fpv” ed imputate all’esercizio 2017;
- la quota di “Fpv” al 31 dicembre 2016 non destinata ad essere utilizzata nell’esercizio 2017 e rinviata agli esercizi successivi;
- il “Fpv” previsto al 31 dicembre 2017.

Fpv al 31 dicembre 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal Fpv e imputate all’esercizio 2017	Quota del Fpv al 31 dicembre 2016 non destinata ad essere utilizzata nell’esercizio 2017 e rinviata all’esercizio 2018	Spese che si prevede di impegnare nell’esercizio 2017 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all’esercizio 2018	Spese che si prevede di impegnare nell’esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all’esercizio 2019	Spese che si prevede di impegnare nell’esercizio 2017 con copertura costituita dal Fpv con imputazione agli esercizi successivi	Imputazione non ancora definita	Fpv al 31 dicembre 2017
Euro 1.300.041,17	Euro 717.641,17	Euro 583.300	Euro 167.028	Euro 167.028	Euro _____	Euro _____	Euro 917.356

L’Organo di revisione ha verificato:

- che le modalità di calcolo del “Fondo pluriennale vincolato” rispondono a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell’anno 2017 sono previste solamente le spese “esigibili” in quell’esercizio.

Saranno oggetto di verifica successiva non avendo al momento la documentazione necessaria:

- l’evoluzione dei cronoprogrammi che hanno comportato la reimputazione dei residui passivi nel periodo 2017/2019, secondo il criterio di esigibilità, coperti da “Fpv”;
- la coerenza dei cronoprogrammi relativi alla costituzione e formazione di nuovo “Fpv” in competenza 2017/2019.

“Fondo crediti dubbia esigibilità”

L’Organo di revisione ricorda come tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione debbano essere previste per intero¹. A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un’apposita posta contabile denominata “Accantonamento al Fcde”.

¹ Salvo le eccezioni espressamente previste dal Principio contabile, gli Enti Locali non hanno più la possibilità di fare accertamenti parziali (legati alla presunta quota di inesigibilità dell’entrata) o accertamenti per “cassa”.

A tale riguardo, l'Organo di revisione attesta che l'ammontare del "Fondo crediti dubbia esigibilità" iscritto tra le entrate è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta ad Euro 483.639,52, in misura (consentita) pari al 70% di quanto si renderà dovuto a consuntivo. Pertanto salvo economie generali di bilancio a consuntivo il 30% mancante comporterà na erosione dell'avanzo di amministrazione oppure l'emersione di un "disavanzo tecnico".

Il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 20 – Programma 02 'Fondo svalutazione crediti':

	2017	2018	2019
Accantonamento di parte corrente	483.693,52	587.342,13	690.990,74
Accantonamento di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Accantonamento totale	483.693,52	587.342,13	690.990,74

Accantonamento altri fondi²

I restanti fondi vengono incrementati con i seguenti accantonamenti (Missione 20 – Programma 03 Altri fondi):

	Importi
1 Fondo rischi contenzioso	20.000,00
2 Fondo oneri futuri	119.966,55
3 Fondo perdite reiterate organismi partecipati	4.665,93
4 Altri fondi (fine mandato)	2.930,00

	2017	2018	2019
Accantonamento di parte corrente	147.562,48	57.930	47.930,00
Accantonamento di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Accantonamento totale	147.562,48	57.930	47.930,00

A tale riguardo il l'Organo di revisione osserva che relativamente al fondo rischi per cause più volte questo Organo ha richiesto una adeguata relazione da cui poter valutare l'adeguatezza del fondo in essere e quindi l'esigenza di ulteriori accantonamenti; pertanto in assenza di quanto richiesto non può essere formulata alcuna valutazione in merito all'adeguatezza. Parimenti le scarse informazioni inserite in nota integrativa non consentono di valutare quali rischi siano fronteggiati dal fondo oneri futuri.

² Tra gli altri, devono essere valutati gli accantonamenti per Fondo rischi contenzioso, per indennità di fine mandato degli amministratori, eventuali accantonamenti per rinnovi contrattuali dei dipendenti, accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati sulla base di quanto disposto [dall'art. 1, comma 552, della Legge n. 147/13](#); verificare se gli accantonamenti rispettano le disposizioni del Principio contabile.

Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione nelle Tabelle che seguono evidenzia le entrate e le spese che hanno carattere di eccezionalità e non ripetitivo e che possono influenzare i risultati del bilancio di previsione 2017:

Entrate		
Tipologia	Importo previsto 2017	
Contributo per rilascio permesso di costruire	722.964	
Recupero evasione tributaria	238.100	
Sanzioni per violazione al Codice della strada	304.000	
Totale	1.265.064	

Spese		
Tipologia	Importo previsto 2017	
Sentenze esecutive ed atti equiparati		
Altro (specificare)		
Totale		

In relazione alle predette poste straordinarie, o non ricorrenti, l'Organo di revisione evidenzia che:
i proventi da pdc sono interamente destinati a spese in conto capitale, per la loro natura non ricorrenti in quanto oggetto di processi decisori;
le sanzioni Cds per il 50% sono destinate per legge a miglioramenti rete stradale (spese dedicate non ricorrenti).

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione attesta:

- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'[art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/00](#), dà le seguenti risultanze:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (Rendiconto della gestione anno 2015), ex art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/00	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	13.922.082,94
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	1.155.286,08
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	4.939.535,48
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	20.016.904,50
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale:	2.001.690,45
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente (-)	505.908,66
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso	
Contributi erariali o regionali in c/interessi su mutui	
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	
Ammontare disponibile per nuovi interessi	1.495.781,79
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31 dicembre dell'esercizio precedente	11.920.544,21
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	
Debito rimborsato alla data della presente relazione	429.520,79
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	11.491.023,42
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00

- che l'Ente, pertanto, nel triennio 2017/2019 *non supera* il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'[art. 204, del Dlgs. n. 267/00](#);

Percentuale incidenza interessi passivi sulle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente:

2015	2016	2017	2018	2019
3,03%	2,62%	2,53%	2,44%	2,34%

- che l'Ente *non ha proceduto* nel corso 2016 alla rinegoziazione di mutui in ammortamento;
- che l'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Anno	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo debito	12.523.825,48	11.920.544,21	11.493.039,42	11.102.595,18	10.694.052,01
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	-603.281,27	-429.520,79	-392.461,24	-410.561,17	-429.508,04
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale fine anno	11.920.544,21	11.493.039,42	11.102.595,18	10.694.052,01	10.266.562,97
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- che è prevista la riduzione dell'indebitamento degli Enti Locali a partire dal 2013 ([art. 8, comma 3, della Legge n. 183/11](#));
- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	606.458,86	525.513,85	505.908,66	487.808,71	468.861,85
Quota capitale	603.281,27	429.520,79	392.461,24	410.561,17	429.508,04
Totale fine anno	1.209.740,13	957.050,64	900.386,9	900.387,88	900.388,89

- che non vi sono interessi passivi relativi ad operazioni di indebitamento garantite con fidejussioni rilasciate dall'Ente;
- che l'Ente, in quanto partecipante ad un'Unione di Comuni (o ad un Consorzio di Comuni), nel realizzare opere pubbliche o altri investimenti, non fa ricorso all'indebitamento;
- che l'Ente, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, ha verificato preventivamente l'effettiva capacità di ricorrere all'indebitamento anche in termini di rimborso futuro delle rate di ammortamento;
- che l'Ente *non ha previsto* stanziamenti per anticipazioni di tesoreria;
- che l'Ente nel corso degli esercizi 2017/2019 *non prevede* di procedere alla realizzazione di opere mediante lo strumento del "lease back", del "leasing immobiliare" o del "leasing immobiliare in costruendo";
- che l'Ente *ha* in essere operazioni di "project financing", che per gli anni 2017/2019 si prevede comportino erogazioni per Euro **135.000,00**.

PAREGGIO DI BILANCIO 2017

La “*Legge di stabilità 2016*” ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli Enti Locali mediante il superamento del Patto di stabilità interno e l'introduzione del Pareggio di bilancio, secondo il quale gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire l'equilibrio tra le entrate finali e le spese finali espresso in termini di competenza. Il nuovo Pareggio di bilancio è previsto anche dal novellato [art. 9, della Legge n. 243/12](#), il quale prevede che “*i bilanci delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto (conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali)*”

Dall'esercizio 2016 non trova più applicazione [l'art. 31, della Legge n. 183/11](#) e tutte le norme che regolamentavano il Patto di stabilità interno.

Anno 2017 - “Regole di finanza pubblica”

([art. 1, commi 707-734, della Legge n. 208/15](#) “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ‘Legge di stabilità 2016’*” ed [art. 10, della Legge n. 243/12](#))

Soggetti coinvolti
Comuni, Province, Città metropolitane
Calcolo dell'Obiettivo
<p>Gli Enti di cui sopra concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali. Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a ridurre l'obiettivo “<i>zero</i>” per consentire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, alla condizione che rimanga inalterato il saldo complessivo a livello regionale. Gli spazi finanziari ceduti dalla Regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai Comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.</p> <p>Affinché ciò accada è necessario che i restanti Enti Locali della Regione interessata aumentino l'obiettivo per un importo equivalente, oppure che la stessa Regione assorba nel proprio vincolo di finanza pubblica l'allentamento dell'obiettivo concesso alle Amministrazioni del proprio territorio.</p> <p>Agli Enti Locali che hanno ceduto spazi finanziari nell'anno è riconosciuta una diminuzione dell'obiettivo nel biennio successivo, per un valore commisurato agli spazi finanziari ceduti e sempreché il saldo complessivo a livello regionale rimanga inalterato.</p> <p>Invece, agli Enti che hanno acquisito spazi finanziari nell'anno dai loro confratelli è attribuito un aumento dell'obiettivo nel biennio successivo, per un importo corrispondente agli spazi finanziari acquisiti.</p> <p>La stanza di compensazione dei saldi finanziari deve essere tale che ogni anno la “<i>somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero</i>”.</p> <p>Per conoscere la concreta attuazione del meccanismo testé descritto si rinvia alla lettura della relativa disciplina, che è stata pensata per sfruttare al massimo le capacità finanziarie degli Enti Locali. Tanto è vero che la procedura consta di due fasi da portare a termine, la prima, entro il 30 aprile, la seconda, entro il 30 settembre.</p> <p>Qualora gli spazi finanziari attribuiti non siano utilizzati per impegni in conto capitale, gli stessi non possono concorrere alla diminuzione dell'obiettivo “<i>zero</i>”.</p>
Determinazione del saldo finanziario di competenza

Il saldo finanziario per verificare il rispetto dell'obiettivo è calcolato, in termini di competenza, avendo a riferimento (rispetto allo schema di bilancio armonizzato) la differenza tra entrate finali dei Titoli I, II, III, IV e V e spese finali dei Titoli I, II, III. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali

Gli Enti Locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un Prospetto obbligatorio "... contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto ... [dell'obiettivo]". Nel Prospetto non sono presi in considerazione gli "... stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione".

Ciò stante, rileva che nel nuovo saldo finanziario di competenza non vengono conteggiati gli stanziamenti relativi al "Fondo crediti di dubbia esigibilità" ("Fcd") e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Fattispecie che facilitano il raggiungimento dell'obiettivo "zero".

Non si considerano nel saldo finanziario di competenza le spese espressamente escluse da disposizioni normative.

Il Disegno di "Legge di Stabilità 2017", in discussione al Parlamento per la definitiva approvazione, al comma 4, dell'art. 65, prevede che:

- a decorrere dall'anno 2017 gli Enti devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'[art. 9, comma 1, della Legge n. 243/12](#). Ai sensi del [comma 1-bis, del medesimo art. 9](#), le entrate finali sono quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal [Dlgs. n. 118/11](#), e le spese finali sono quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

- per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento;

- dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Non rileva la quota del "Fondo pluriennale vincolato" di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Dal Prospetto allegato al bilancio gli obiettivi di Pareggio di bilancio risultano così conseguibili:

anno	saldo di competenza previsto
	(inserire il valore positivo in casi di rispetto negativo in caso di mancato rispetto)
2017	473.104,07
2018	984.133,30
2019	1.096.728,78

Ai fini della verifica del rispetto del saldo, gli Enti dovranno comunicare telematicamente al Mef-RgS, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, dal Responsabile dei Servizi "Finanziari" e dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del Pareggio di bilancio sono assimilate a quelle irrogate in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE

Iuc (Imposta unica comunale)

La Legge n. 147/13, (*“Legge di stabilità 2014”*), al [comma 639](#) istituisce l’Imposta unica comunale (Iuc) basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali. La Iuc è composta dall’Imu, la Tasi (disciplinata dai [commi da 669 a 679](#)) e la Tari (disciplinata dai [commi da 641 a 668](#)).

L’Organo di revisione prende preliminarmente atto che ha confermato l’attuale quadro regolamentare dell’imposta.

Imposta municipale propria – Imu

L’Organo di revisione ricorda che [l’art. 13, del Dl. n. 201/11](#) disciplina la normativa relativa all’Imposta municipale propria. In proposito, si segnala che:

- l’aliquota base è dello 0,76%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
 - per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze è prevista una aliquota ridotta dello 0,4%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino al 0,2%. Per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta) da rapportare al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato a questa finalità. Per gli immobili assegnati dagli IACP o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono elevare l’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta;
 - con riferimento ai terreni agricoli, a decorrere dall’anno 2016, l’esenzione Imu di cui all’[art. 7, comma 1, lett. h\), del Dlgs. n. 504/92](#), si applica secondo i criteri di cui alla Circolare Mef n. 9/93. Sono esenti dall’Imu inoltre: i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti alla previdenza agricola; i terreni ricadenti nei Comuni delle Isole minori di cui all’Allegato A alla [Legge n. 448/01](#); i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile ([art. 1, comma 13, della Legge n. 208/15](#) (*“Legge di stabilità 2016”*));
 - la base imponibile dell’Imposta è ridotta del 50% nel caso di:
 - o fabbricati di interesse storico o artistico;
 - o fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno per il quale sussistono le suddette condizioni;
 - o unità immobiliare (fatta eccezione per quelle classificate nelle Categorie A/1, A/8 e A/9), concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che rispettano i seguenti requisiti:
 - il contratto di comodato deve essere registrato;
 - il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
- Il beneficio si applica anche qualora il contribuente, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, fatta eccezione per quelli classificati nelle Categorie A/1, A/8 e A/9;
- l’Imposta non si applica:
 - o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa da adibire ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - o alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di Sentenza di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di Polizia, nonché al personale dei Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- per gli immobili locati a canone concordato l'Imposta, determinata applicando l'aliquota base dello 0,76%, è ridotta al 75%.

L'Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Imu 2017-2019, iscritta in bilancio, è quantificata in euro 5.620.000 e ritiene che il gettito Imu previsto per l'esercizio 2017-2019 risulta *in linea* con quanto riscosso e/o accertato nell'anno precedente per invarianza delle aliquote.

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tributo per i servizi indivisibili - Tasi

L'Organo di revisione ricorda:

- il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale classificata nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- la base imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è pari all'1‰ ed il Comune può con Regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;
- a partire dal 2015 all'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero, la Tasi è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ([art. 9-bis, del D.L. n. 47/14](#));
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. "beni merce"), [l'art. 1, comma 14, lett. c\), della Legge n. 208/15](#) ("Legge di stabilità 2016"), prevede l'aliquota Tasi dello 0,1%, con possibilità di azzerarla o portarla allo 0,25%;
- [l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/13](#) ("Legge di stabilità 2014"), esenta dal versamento Tasi il detentore che destina l'unità immobiliare che occupa a titolo di abitazione principale. In tal caso, il possessore versa la Tasi nella misura stabilita con Regolamento comunale; qualora l'Ente non abbia regolamentato tale fattispecie, il possessore versa nella misura del 90% della Tasi dovuta;
- [l'art. 1, comma 14, lett. a\), della Legge n. 208/15](#) ("Legge di stabilità 2016"), ha escluso dal presupposto impositivo Tasi, dal 2016, il possesso di abitazioni principali, sia del possessore che dell'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il Comune non ha previsto esenzioni.

L'Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Tasi 2017-2019, iscritta in bilancio, è quantificata in euro 420.000.

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione, verificato che le modalità di applicazione della Tasi rispondono a quanto previsto dal dettato normativo, *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tassa sui rifiuti - Tari

L'Organo di revisione ricorda:

- ai sensi [dell'art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13](#) ("*Legge di stabilità 2014*"), il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui [all'art. 1117, del Codice civile](#) che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie rilevante per il calcolo della tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettate a Tari è quella calpestabile;
- per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento dei rifiuti in conformità della normativa vigente;
- il Comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel [Dpr. n. 158/98](#), salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del "*chi inquina paga*");
- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- a decorrere dall'anno 2018, ai sensi [dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/13](#), nella determinazione dei costi del servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- nel Piano economico finanziario Tari il Comune deve tener conto anche degli eventuali mancati ricavi relativi ai crediti inesigibili Tia/1, Tia/2 e Tares;
- sono previste riduzione ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l'anno risiedano o abbiano la dimora all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo;
- con Regolamento il Comune può prevedere:
 - agevolazioni finanziate con la tariffa stessa;
 - le modalità di applicazione della Tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

L'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero la Tari è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ([art. 9-bis, del Dl. 47/14](#)).

In merito alla Tari, l'Organo di revisione:

- ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tari 2017-2019, iscritta in bilancio, è quantificata in euro 4.292.912,13; si evidenzia che in calcolo non tiene conto dei dati relativi al costo del servizio per l'anno 2017 ancora non disponibili da parte dell'ATO e quindi le uscite potrebbero essere diverse da quelle oggi considerate per la determinazione della tariffa di equilibrio;
- considerata la complessità del tributo e dell'individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2017-2019, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai versamenti che saranno effettuati nel corso del triennio.

Premesso quanto sopra, l'Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondano a quanto previsto dal dettato normativo e ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Cosap

[L'art. 38, comma 1, del Dlgs. n. 507/93](#), dispone che “sono soggette alla Tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province”

La Tassa è applicata distintamente in base alla tipologia di occupazione: permanente o temporanea.

Al Comune è riconosciuta l'autonomia regolamentare, nei limiti previsti dalle disposizioni normative, in materia di regolamentazione della Tassa e di applicazione delle Tariffe per le occupazioni.

Ai sensi [dell'art. 63, del Dlgs. n. 446/97](#), l'applicazione della Tassa può essere sostituita da un canone avente natura patrimoniale (Cosap), da introdurre con l'approvazione di espresso Regolamento in merito.

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	-----	-----	140.000	140.000	140.000
Accertamento	148.594,60	155.000	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	64.677,68	58.000,12	-----	-----	-----

L'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Imposta di pubblicità

[L'art. 1, del Dlgs. n. 507/93](#), dispone che “la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate”.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta [dall'art. 52, del Dlgs. n. 446/97](#), regola l'Imposta e prevede le tariffe applicabili.

Fino al 25 giugno 2012, [l'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/97](#), prevedeva la possibilità per gli Enti di innalzare prima del 20% (a decorrere dall'esercizio finanziario 1998), poi del 50% (a decorrere dall'esercizio finanziario 2000), le Tariffe massime applicabili all'Imposta. Tale possibilità è stata abrogata [dall'art. 23, comma 7, del Dl. n. 83/12](#).

In merito, però, il Legislatore ha ritenuto opportuno emanare una norma di interpretazione autentica ([art. 1, comma 739, della Legge n. 208/15](#) - “Legge di stabilità 2016”), precisando che l'abrogazione sopra citata non ha effetto nei confronti di quegli Enti che si erano avvalsi della facoltà di incremento delle Tariffe in data antecedente all'entrata in vigore del [Dl. n. 83/12](#).

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	-----	-----	138.100	143.100	148.100
Accertamento	118.055,45	138.000	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	112.395,18	99.528,37	-----	-----	-----

L'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Imposta di scopo

Non prevista.

Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revisione:

- ricordato che con la sostituzione dell'[art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/98](#), disposta dall'[art. 1, comma 142, della Legge n. 296/06](#), i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una “*soglia di esenzione*” in ragione del reddito posseduto;
- sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito [www.finanze.it](#) del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
- considerato inoltre che i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef “*utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività*”;
- tenuto conto che negli anni l'entrata in oggetto ha avuto il seguente andamento:

Anno 2015 Aliquota 0,8 % <i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)</i>	Anno 2016 Aliquota 0,8% <i>(previsione assestata)</i>	Anno 2017 Aliquota 0,8 % <i>(previsione)</i>	Anno 2018 Aliquota 0,8 % <i>(previsione)</i>	Anno 2019 Aliquota 0,8 % <i>(previsione)</i>
Euro 2.400.000	Euro 2.350.000	Euro 2.400.000	Euro 2.410.000	Euro 2.440.000

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Imposta di soggiorno/Contributo di sbarco

Non prevista.

Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento:

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	-----	-----	140.000	150.000	170.000
Accertamento	327.011,40	720.000	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	152.928,65	88.463,50	-----	-----	-----

L'Organo di revisione al riguardo rileva che occorre una azione incisiva per il recupero anche coattivo degli accertamenti definitivi ma non oggetto di pagamento spontaneo.

“Fondo di solidarietà comunale”

L'[art. 1, comma 380, lett. b\), della Legge n. 228/12](#), stabilisce che il “Fondo di solidarietà comunale” è alimentato con una quota dell'Imu, di spettanza dei comuni, di cui [all'art. 13, del Dl. n. 201/11](#), definita con Dpcm., su proposta del Mef, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e Autonomie locali;

Inoltre, [l'art. 1, comma 380, lett. f\), della Legge n. 228/12](#), dispone che sia riservato allo Stato il gettito dell'Imu di cui [all'art. 13, del Dl. n. 201/11](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista [dall'art. 13, comma 6, primo periodo](#), e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Detta riserva non si applica, altresì, ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'Elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat, assoggettati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano all'Imu ai sensi [dell'art. 9, comma 8, del Dlgs. n. 23/11](#).

L'[art. 1, comma 380-ter, lett. a\), della Legge n. 228/12](#), prevede che per le medesime finalità di cui al [comma 380](#) per gli anni 2015 e successivi, la dotazione del “Fondo di solidarietà comunale” è pari a Euro

6.547.114.923,12, comprensivi di Euro 943 milioni quale quota del gettito di cui alla lett. f), del precedente [comma 380](#).

Al fine d'incentivare il processo di riordino e semplificazione degli Enti territoriali, una quota del "Fondo di solidarietà comunale", non inferiore a Euro 30 milioni, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi [dell'art. 53, comma 10, della Legge n. 388/00](#), e una quota non inferiore a Euro 30 milioni è destinata, ai sensi [dell'art. 20, del Dl. n. 95/12](#), ai Comuni istituiti a seguito di fusione.

[L'art. 1, comma 380-ter, lett. b\), della Legge n. 228/12](#) stabilisce, per il quale per le medesime finalità di cui al comma 380, con Dpcm., da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, i criteri di formazione e di riparto del "Fondo di solidarietà comunale", tenendo anche conto, per i singoli Comuni:

1) di quanto previsto dai nn. 1), 4), 5) e 6), della lett. d), del comma 380, vale a dire rispettivamente:

- degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lett. a) ed f) del precedente [comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12](#);
- della dimensione del gettito dell'Imu ad aliquota di base di spettanza comunale;
- della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui [alla lett. e\), del comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12](#), sulle risorse complessive per l'anno 2012, per quanto attiene ai soppressi "Fondo sperimentale di riequilibrio" e trasferimenti erariali a favore dei Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna;
- delle riduzioni di cui [all'art. 16, comma 6, del Dl. n. 95/12](#);

2) della soppressione dell'Imu sulle abitazioni principali e dell'istituzione del Tributo per i servizi indivisibili;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota di base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

Infine, [l'art. 1, comma 380-ter, lett. c\), della Legge n. 228/12](#), prevede che in caso di mancato accordo, il Dpcm. è comunque emanato entro i 15 giorni successivi.

Dal 2016, [il Dl. n. 78/15](#) stabilisce che il Ministero dell'Interno, entro il 31 marzo di ogni anno, eroghi ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, una somma pari all'8% degli importi di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'Interno alla data del 16 settembre 2014. Tale acconto deve essere contabilizzato nei bilanci comunali a titolo di riscossione di Imu.

Entro il 1° giugno di ogni anno, il Ministero dell'Interno comunica all'Agenzia Entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli Comuni in misura pari all'importo di cui al predetto comma 1. L'Agenzia delle Entrate procede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, dall'Imu riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui [all'art. 17, del Dlgs. n. 241/97](#). Gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del "Fse" nel medesimo anno.

L'Organo di revisione prende atto delle seguenti modalità di determinazione del "Fondo di solidarietà comunale" 2017, previsto per Euro 1.650.000_e in proposito *ritiene* congrua la previsione di bilancio.

TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici

L'Organo di revisione dà atto

- che le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base di seguenti elementi conoscitivi:

- che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali per complessivi Euro 612.735,41, tenuto conto:
- che i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#)):
 - ☐ di quanto già comunicato dalla Regione;
 - ☐ di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore;
 - ☐ delle funzioni delegate da Leggi regionali già in vigore;
 - ☐ delle richieste di finanziamento già presentate o che si intende presentare alla Regione nel corso del 2013.
- che l'[art. 13, comma 17, del DL. n. 201/11](#), prevede, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, che all'incremento dell'entrata ad aliquota di base, in conseguenza dell'anticipazione sperimentale dell'Imu, corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sul "*Fondo sperimentale di riequilibrio*" e sul "*Fondo perequativo*".

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa;
- che si proceda senza indugio all'invio delle rendicontazioni per ripristinare eventuali utilizzi dei fondi di cassa, evitando inoltre di incorrere in stralci o riduzioni dei contributi per difetti di rendicontazione.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione “Codice della strada” ([art. 208, del D.Lgs. n. 285/92](#))

Le previsioni per gli esercizi 2017/2019 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi 2015-2016:

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione*	-----	-----	240.000,00	256.000,00	256.000,00
Accertamento*	231.322,99	192.000,00	-----	-----	-----
Riscossione* (competenza)	187.386,06	135.002,81	-----	-----	-----

* gli importi sono al netto della quota spettante al Comune di Terranuova Br.ni per la Gestione associata Polizia Municipale.

La parte vincolata della previsione (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Spesa corrente	92.633,51	63.000,00	90.000,00	96.000,00	96.000,00
Spesa per investimenti	23.027,99	33.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00

Per l'anno 2017, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta n. 226 del 17/11/2016 e *rispetta* il vincolo di destinazione previsto da art. 208, del D.Lgs. n. 285/92.

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'entrata in questione è *stata* altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'[art. 162, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 267/00](#), per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al “Codice della Strada” è *stata/non è stata* destinata per interventi previsti dall'[art. 208, comma 4, del D.Lgs. n. 285/92, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/10](#).

Entrate da Servizi scolastici, Servizi per l'infanzia, Attività culturali, servizi sportivi e Servizi sociali

L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate derivanti da tali attività è stato previsto tenendo conto delle modifiche tariffarie per l'anno 2017, che sono state approvate dalla Giunta con le Deliberazioni di seguito elencate e che costituiscono allegato obbligatorio del presente bilancio:

- Deliberazione n. 244 del 01/12/2016 avente per oggetto: servizi a domanda individuale.

L'Organo di revisione dà atto altresì che, per l'ammissione ai predetti servizi ed attività, ove non rivolti alla generalità della popolazione interessata, e per la determinazione di quote ridotte di compartecipazione alle spese, l'Ente *applica* i “*criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate*”, di cui all'[art. 59, comma 51, della Legge n. 449/97](#), e successive modificazioni.

Proventi da beni dell'Ente

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:

- che *non è stato* allegato al bilancio l'elenco degli immobili locati a terzi, con l'indicazione del relativo canone annuo;
- che nel corso dell'anno 2016 *non si è provveduto* all'adeguamento dei relativi canoni;

- che per l'anno 2017 *si prevede* di adeguare i relativi canoni se possibile a norma di legge;
- che il gettito per l'esercizio 2017 è stato previsto *non tenendo conto* dei predetti adeguamenti;
- che, alla data di predisposizione della presente Relazione:
 - i fitti attivi relativi all'anno 2016 risultano introitati per un ammontare complessivo di Euro 233.952,71 pari al 92,83% del gettito complessivo previsto in bilancio;
 - risultano ancora da introitare Euro 22.000,00 per fitti attivi relativi a residui per gli anni 2015 e precedenti;

L'Organo di revisione invita l'Ente ad una maggiore attenzione nella tempestiva riscossione di tutti i fitti attivi, promuovendo se necessario iniziative di recupero forzoso, al fine di dare certezza a questa entrata, diminuire l'ammontare del relativo residuo attivo ed evitare il formarsi di situazioni debitorie non più sanabili a carico degli affittuari. Raccomanda la corretta contabilizzazione per competenza e chiede che sia trasmesso al Collegio elenco analitico dei beni dell'ente locati e non, con indicazione dei relativi canoni e delle situazioni di morosità.

Interessi attivi

L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è stata calcolata tenendo presenti gli interessi attivi derivanti da pregresse operazioni societarie le cui clausole prevedono retrocessioni a favore dell'ente.

Utili/perdite da Aziende e Società

L'Organo di revisione dà atto che, in ordine alla predetta entrata, è stato previsto che, per l'esercizio 2017:

- possano produrre utili le seguenti Aziende e Società partecipate:

- 1) Consiag Spa;

e che il relativo gettito è stato calcolato tenendo conto delle modifiche alle disposizioni in materia di credito d'imposta sui dividendi distribuiti ai Comuni da Società, comunque costituite, che gestiscono servizi pubblici locali, introdotte dall'[art. 4, comma 2, del Dlgs. n. 344/03](#) avente per oggetto “*Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4, della Legge n. 80/03*”, come integrate dall'[art. 1, comma 52, della Legge n. 311/04](#);

- possano chiudere il bilancio in sostanziale pareggio le seguenti Aziende e Società partecipate:

- 1) Arezzo Casa spa
- 2) CSA Impianti Spa
- 3) CSA Spa in liquidazione
- 4) Centro Pluriservizi Spa
- 5) AF Montevarchi Spa;
- 6) PubliAcqua Spa;

- possano produrre perdite le seguenti Aziende e Società partecipate:

- 1) Valdarno sviluppo spa in liquidazione;
- 2) Fidi Toscana Spa;

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l'esercizio 2017:

- *ha* tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'[art. 6, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10;
- *ha* tenuto conto di quanto disposto in materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'[art. 8, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10.

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di revisione, *tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente*, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

L'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#)), dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

- *tenendo* conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'[art. 39, comma 19, della Legge n. 449/97](#);
- *tenendo* conto di quanto disposto dall'[art. 76, comma 4, del Dl. n. 112/08](#) (rispetto del Patto di stabilità interno);
- *tenendo* conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità nel 2015, devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'[art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06](#);
- *tenendo* conto che l'[art. 1, comma 450, della Legge n. 190/14](#), ha disposto agevolazioni per promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli Enti Locali interessati da processi di aggregazione e di gestione associata nei seguenti termini:
 - i Comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli Enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non sono interessati, nei primi 5 anni dalla fusione, dagli specifici vincoli e dalle limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
 - i Comuni minori che devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali, devono considerare in maniera cumulata le spese di personale e le facoltà assunzionali, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.
- *tenendo* conto che l'[art. 1, comma 229, della Legge n. 208/15](#) ("Legge di stabilità 2016") autorizza, a decorrere dall'anno 2016, i Comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le Unioni di comuni, ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Verifica rispetto del limite di cui all'[art. 1, comma 557 \(o comma 562\), della Legge n. 296/06](#):

spesa impegnata o prevista	Spesa media 2011/2012/2013	Previsione assestata 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese personale (int. 01)	5609684,51	5433687,52	5415580,00	5410781,00	5410781,00
Altre spese personale Formazione (int. 03)	22956,11	19200,00	19700,00	19700,00	19700,00
Irap (int. 07)	316428,56	309299,12	304373,00	304373,00	304373,00
Altre spese straord. Elezioni comunali 2016		32.625,51			
Totale spese personale (A)	5.949.069,18	5.794.812,15	5.739.653,00	5.734.854	5.734.854
- componenti escluse (B)	1065199,62	1.061.618,52	1.062.009,80	1058008,00	1058008,00
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	4883869,56	4.733.193,63	4.677.643,20	4676846,00	4676846,00

Le assunzioni a tempo indeterminato pieno e parziale verranno effettuate:

nel rispetto della percentuale del *turn over* ([art. 1, comma 228, della Legge n. 208/15 “Legge di stabilità 2016”](#)) pari al 25% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato nell'anno precedente per gli anni 2017, 2018 e 2019. La percentuale sale al 75% nei Comuni fino a 10.000 abitanti con rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli Enti disastati. Le percentuali previste dall'[art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14](#) convertito con Legge n. 114/14 restano ferme al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli Enti di Area vasta destinato a funzioni non fondamentali.

- *tenendo* conto che, ai sensi [dell'art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14](#) convertito con Legge n. 114/14, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile³; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzioni riferite al triennio precedente;
- *tenendo* conto che ai sensi [dell'art. 1, comma 234, della Legge n. 208/15](#) (“Legge di Stabilità 2016”) le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità in attuazione dell'[art. 1, comma 424, della Legge n. 190/14](#).

In caso di programmazione di nuove assunzioni, l'Ente *ha* adottato il “Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità” ([art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 198/06](#)).

Con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l'Ente non ha previsto questa forma di reclutamento del personale dipendente.

³ La Corte dei conti - Sez. Autonomie, con la Delibera n. 27 del 21 novembre 2014 che chiarito che “dal 2014 le assunzioni possono essere programmate destinando alle stesse, in sede di programmazione del fabbisogno e finanziaria, risorse che tengano conto delle cessazioni del triennio futuro ma già definite”.

Si da atto che, in caso di ricorso al lavoro flessibile, l'Ente *dovrà* tenere conto delle disposizioni dell'[art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10](#)⁴ in base al quale gli Enti possono far ricorso:

- a personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro⁵, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Sempre con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l'Ente;

- *ha* tenuto conto che il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 non si applica:
 - a) con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;
 - b) agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 [dell'art. 1, della Legge n. 296/06](#), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ([art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/14](#) convertito con Legge n. 114/14)⁶;
- *ha* applicato la disposizione di favore dettata dall'[art. 11, comma 4-quater, del D.L. n. 90/14](#) convertito con Legge n. 114/14, per le assunzioni stagionali della Polizia locale nei piccoli Comuni turistici, con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti⁷;
- *ha* tenuto conto di quanto previsto dall'[art. 34, comma 6, del D.Lgs. n. 165/01](#)⁸.

Inoltre,

- l'Ente *ha* tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 6-bis, del D.Lgs. n. 165/01](#), riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- l'Ente *ha* rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell'[art. 33, del D.Lgs. n. 165/01](#).

⁴ Tenendo presente che tali limiti – ai sensi [dell'art. 11, comma 4-bis del D.L. n. 90/14](#) convertito con Legge n. 114/14 – non si applicano:

a) con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti ([art. 3, comma 9, D.L. n. 90/14](#));

b) agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al [comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/06](#), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

⁵ [L'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10 prevede anche la possibilità di fare ricorso al lavoro accessorio ex [art. 70, comma 1, lett. d\), del D.Lgs. n. 276/03](#), norma abrogata a far data dal 25 giugno 2015 [dall'art. 55, comma 1, lett. d\), del D.Lgs. n. 81/15](#).

⁶ Resta fermo che complessivamente la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

⁷ A tali Enti, infatti, a decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'[art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06](#) non si applicano con riferimento alle spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di Polizia locale, in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti.

⁸ In base al quale le assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco di cui al medesimo [art. 34](#).

L'Organo di revisione evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie ed i principali indicatori relativi al personale:

Personale al 31 dicembre	2016 posti in dotazione organica	2016 personale in servizio	2017 Personale in servizio (programm/ne) nota 1	2017 personale in servizio (previsione)	2018 Personale in servizio (programm/ne)	2018 personale in servizio (previsione)	2019 Personale in servizio (programm/ne)	2019 personale in servizio (previsione)
Direttore generale								
Segretario comunale	1	1		1		1		1
dirigenti a tempo indeterminato	4	4		4		4		4
dirigenti a tempo determinato								
personale a tempo indeterminato	147	135	5	*139		139		139
personale a tempo determinato	1	1		1		1		1
Totale dipendenti (C)	153	141		145		145		145
costo medio del personale (A/C)	31.920,72	34.637,37		33.681,86		33.681,86		33681,86
Popolazione al 31 dicembre	24.378		24.378		24.378		24.378	
costo del personale pro-capite (A/popolazione al 31/12)	237,70		235,44		235,24		235,24	
incidenza sulle spese correnti (A/spese correnti)	26,49		28,56		28,52		28,80	

*il 30.04.2017 è previsto il collocamento a riposo di un collaboratore Professionale Eletttricista Cat. B7

Ai sensi dell'[art. 3, comma 10-bis, del Dl. n. 90/14](#), convertito con Legge n. 114/14, che ha previsto che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni inserite nello stesso art. 3 da parte degli Enti Locali venga certificato “*dai Revisori dei conti nella Relazione di accompagnamento alla Delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente. In caso di mancato adempimento, il Prefetto presenta una relazione al Ministero dell'Interno. Con la medesima Relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al [comma 4 dell'art. 11 del presente Decreto](#)”, si dà atto del compimento degli adempimenti previsti in materia di rispetto della normativa in materia di spesa di personale come sopra indicata. Si dà atto inoltre che:*

- *non è stato assicurato il coordinamento delle politiche assunzionali dell'Ente con i soggetti di cui all'[art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/08](#) convertito con Legge n. 122/08 (Aziende speciali e Istituzioni), al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo [art. 18, comma 2-bis \(art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14](#), convertito con Legge n. 114/14);*
- *è stato indicato da questo Collegio in precedente parere il divieto dello svolgimento di attività gestionale da parte dei soggetti incaricati ai sensi dell'[art. 90, del Dlgs. n. 267/00](#) (Tuel), anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, sia parametrato a quello dirigenziale ([art. 11, comma 4, del Dl. n. 90/14](#), convertito con Legge n. 114/14), che dovrà essere monitorato nel prosieguo.*

Nota 1) Il dato “Personale in servizio programmazione” è riferito al numero di unità di persone inserite nel piano assunzionale 2016 (n. 2 Istruttore Vigilanza e Istruttore amministrativo Cat. Protette, non ancora reclutati) e quelli inseriti nel piano assunzionale anno 2017.

Il dato personale in servizio anno 2017 tiene conto della cessazione di n. 1 unità di personale e Tempo Indeterminato.

Contrattazione decentrata integrativa

L'Organo di revisione dà atto che per il **personale non dirigente** del Comparto Enti Locali:

che ad oggi non è stato costituito il “*Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa*” per l'anno 2017; a tal fine ricorda che per la sua costituzione è necessario:

- il rispetto di quanto previsto [dall'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15 \(“Legge di stabilità 2016”\)](#) ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni Pubbliche di cui [all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01](#) non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- che le risorse del Fondo per l'anno 2017 siano conformi alle disposizioni di contenute nel Ccnl. di riferimento;
- che le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 5, del Ccnl. 1° aprile 1999, *siano* legate all'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento/miglioramento dei servizi esistenti;
- le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 2, del Ccnl. 1° aprile 1999, saranno essere rese disponibili solo a seguito del preventivo accertamento delle effettive disponibilità di bilancio dell'Ente create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;
- che le risorse variabili siano prevalentemente destinate nel contratto integrativo al finanziamento dei compensi destinati a premiare la produttività;
- siano stati individuati i criteri per l'attribuzione dei compensi relativi alla *performance* del personale dipendente.

Spesa per incarichi esterni

L'Organo di revisione, con riferimento alla spesa per incarichi inserita nel bilancio di previsione, dà atto che:

- l'Ente *ha* tenuto conto del limite di spesa previsto dall'[art.6, comma 7, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10](#) per la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/01](#), in materia di presupposti per l'affidamento di incarichi esterni;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 1, comma 146, della Legge n. 228/12 \(“Legge di stabilità 2013”\)](#), in merito all'obbligo di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12 [modificato prima dall'[art. 6, del Dl. n. 90/14](#) convertito con Legge n. 114/14 e poi dall'[art. 17, della Legge n. 124/15](#) (c.d. “*Legge Madia*”)], in base al quale gli Enti Locali non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione.

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:

- dall'[art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01](#), riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- dall'[art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/06](#);
- dall'[art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12;
- dall'[art. 1, comma 13, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12;
- dall'[art. 37, del Dlgs. n. 50/16](#);
- dall'[art. 23-ter, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14](#);
- dall'[art. 1, comma 505, della Legge n. 208/15 \("Legge di stabilità 2016"\)](#);
- dall'[art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 \("Legge di stabilità 2016"\)](#);
- dall'[art. 1, commi da 512 a 520, della Legge n. 208/15 \("Legge di stabilità 2016"\)](#);

evidenza:

- che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio ([art. 21, del Dlgs. n. 50/16](#));
- che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ("Mepa"), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'[art. 328, del Dpr. n. 207/10](#) per acquisiti di importo pari o superiore a 1.000 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- che gli Enti Locali possono ricorrere alle Convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, nonché alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionale, ovvero adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro;
- che gli Enti Locali sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. Ai sensi [dell'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 \("Legge di stabilità 2016"\)](#) possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'Organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente Ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di Convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. Per tali categorie merceologiche, viene fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti al di fuori delle Convenzioni Consip a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori rispetto ai corrispettivi delle convenzioni e accordi quadro di Consip e delle Centrali di committenza regionali:
 - almeno del 10% per telefonia fissa e telefonia mobile;
 - almeno del 3% per energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento.

Tutti i contratti stipulati secondo tali previsioni devono essere trasmessi all'Anac e devono essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip e delle Centrali di

committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 % rispetto ai contratti già stipulati.

Per il triennio 2017-2019, è prevista la disapplicazione della cd. “*outside option*”, cioè della possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle Convenzioni Consip, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle Centrali di committenza regionali;

- che al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'[art. 1, della Legge n. 196/09](#), provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti [[art. 1, comma 512, della Legge n. 208/15](#) (“*Legge di stabilità 2016*”)]. Le Amministrazioni e le società citate possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità sopra descritte esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'Organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. La mancata osservanza di tali disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale;
- i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della [Legge n. 56/14](#).

I Comuni possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici ([art. 37, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 50/16](#));

- per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'[art. 35, del Dlgs. n. 50/16](#), nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[art. 38, del Dlgs. n. 50/16](#) procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti ricorrono ad una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ([art. 37, comma 2, del Dlgs. n. 50/16](#));

e dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal [Dpr. n. 194/96](#), nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).

Spese legali

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente *non ha* provveduto alla determinazione dell'accantonamento del “Fondo rischi spese legali” sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti secondo quanto previsto alla lett. h), Punto 5.2, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Contenimento delle spese

Le previsioni per gli anni 2017, 2018 e 2019 rispettano i limiti disposti:

- dell'[art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Studi/incarichi di consulenza	0,00	80%	0,00	0,00

- dall'[art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	202.343,00	80%	40.468,60	18.300,00

- dall'[art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti Locali non possono, a decorrere dall'anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni;
- dall'[art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Missioni	5.000,00	50%	2.500,00	2.500,00

- dall'[art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Formazione	43.450,23	50%	21.725,12	19.700,00

- dall'[art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12](#), come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2011	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	31.037,30	70%	9.311,19	9.000,00

- l'Ente *ha* comunicato in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'apposito questionario e pubblicato sul proprio sito istituzionale, con le modalità di cui al [Dlgs. n. 33/13](#), il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono all'obbligo di comunicazione non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (art. 4 Dpcm. 25 settembre 2014).

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2017:

- *non prevede* di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria;
- *ha* correttamente previsto gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati.

Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- *ha effettuato* l'opzione di cui [all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97](#), per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "*valore della produzione*";
- *ha escluso* dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo retributivo, ai sensi [dell'art. 11, del Dlgs. n. 446/97](#), come modificato dall'art. 16 della Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti [dall'art. 1, della Legge n. 68/99](#);
- svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'[art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72](#), e successive modificazioni e che per le stesse *viene tenuta* regolare contabilità ai fini Iva:
 - ☐ Acquedotto e altri servizi idrici
 - ☐ Impianti sportivi
 - ☐ Lampade votive
 - ☐ Museo
 - ☐ Refezione scolastica
 - ☐ Trasporto alunni
- in relazione alle predette attività commerciali, *non ha effettuato* l'opzione di cui [all'art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/72](#), per la tenuta della contabilità separata ai fini Iva, ovvero [dell'art. 36-bis, del Dpr. n. 633/72](#), per i servizi svolti in regime di esenzione;
- ha proceduto all'applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su "*split payment*" e "*reverse charge*", ai sensi:
 - [dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14](#);
 - del Dm. 23 gennaio 2015, attuativo delle norme sullo "*split payment*";
 - delle Circolari Agenzia Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015, di chiarimento delle norme su "*reverse charge*" e su "*split payment*";
- ha tenuto conto, in sede di Dichiarazione "*Iva 2016*" scadente il 30 settembre 2016, compilando i righi VJ19 ed eventualmente VJ17, nonché eventualmente i righi VE35 e VE38, dei riflessi delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su "*split payment*" e "*reverse charge*" solo per le attività commerciali; stante il tenore della norma non si esclude che possano in futuro pervenire contestazioni di natura formale.
- ha preso atto delle nuove scadenze e adempimenti fiscali previsti dal 1° gennaio 2017 e introdotti dal [Dl. n. 193/16](#), nonché dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016, in base ai quali
 - entro il 28 febbraio 2017 scade l'invio telematico Dichiarazione "*Iva 2017*" (dal 2018 la scadenza è posticipata al 30 aprile di ogni anno). Non più quindi il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

- entro il 31 maggio 2017/31 agosto 2017/30 novembre 2017/28 febbraio 2018 (fine del secondo mese al trimestre di riferimento, scadenze valevoli anche per gli anni futuri) scadono, rispettivamente:
 - a) l'invio della Comunicazione trimestrale relativa alle sole fatture e note di credito/debito analogiche emesse nel trimestre di riferimento ai sensi dell'[art. 4, del Dl. n. 193/16](#) oppure, in alternativa, previo esercizio dell'opzione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'invio dei dati riferiti ai medesimi documenti ai sensi dell'[art. 3, comma 1, del Dlgs. n. 127/15](#) e del Provvedimento 28 ottobre 2016. Il tutto mediante sistemi informatici che da oggi possono essere già adeguati dalle *software house*;
 - b) l'invio della Comunicazione dati delle liquidazioni periodiche riferite al trimestre di riferimento, ai sensi dell'[art. 4, del Dl. n. 193/16](#), secondo direttive da definire con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Fondo di riserva

L'Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 "*Fondi e Accantonamenti*", Programma 1, è stato previsto l'importo di Euro 81.991,4 a titolo di "*Fondo di riserva*" pari al 0,40 % del totale delle spese correnti e quindi rientra nei limiti di cui [all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/00](#). Inoltre, nella stessa Missione e Programma è previsto "*Fondo di riserva*" di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali.

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'[art. 9, comma 1, lett. a\), del D.L. n. 78/09](#), convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'Ente *ha provveduto* ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'[art. 9, comma 1, lett. a\), del D.L. n. 78/09](#).

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ([art. 2, comma 4-ter, del D.L. n. 138/11](#)).

La "*Legge di stabilità 2016*" mantiene fermo per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a 1.000 Euro mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi "Finanziari dell'Ente", dà atto che:

- si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione ed approvazione consiliare, del "Piano delle alienazioni e delle valorizzazione immobiliari" contenuto nel Dup ([art. 58, del DL. n. 112/08](#));
- il "Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari" sarà oggetto di deliberazione in sede di approvazione del bilancio 2017/2019; state previste entrate come specificato nella seguente Tabella:

	Previsione iniziale 2016	Rendiconto/ Assestato 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Alienazioni	1.835.000	2.819.832,15	1.832.000	28.000	0,00

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2017 le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali pari ad Euro 1.832.000 saranno utilizzate esclusivamente per finanziare le spese di investimento.

Le risorse provenienti o previste da tali disinvestimenti sono state destinate nel modo seguente:

	Previsione iniziale 2016	Rendiconto/ Assestato 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Investimenti	1.835.000	2.819.832,15	1.832.000	28.000	0,00
Riduzione indebitamento					
Finanziamento disavanzo					
Copertura debiti fuori bilancio					
Altro (specificare)					

Contributo per "permesso di costruire"

La [Legge n. 208/15](#) ("Legge di stabilità 2016") prevede la possibilità, per gli anni 2016 e 2017, di utilizzare per intero i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", di cui al [Dpr. n. 380/01](#), fatta eccezione per le sanzioni di cui all'[art. 31, comma 4-bis](#), del medesimo Testo unico, per finanziare le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

La previsione per gli esercizi 2017/2019 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti dell'esercizio 2016:

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	-----	-----	722.964	802.964	882.964
Accertamento	786.788,10	600.000	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	781.520,33	607.089,23	-----	-----	-----

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente negli anni passati era avvenuta e per il triennio 2017-2019 è prevista nel modo seguente:

- anno 2014 0,00% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - [art. 2, comma 8, della Legge n. 244/07](#));
- anno 2015 0,00% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - [art. 2, comma 8, della Legge n. 244/07](#));

- anno 2016 0,00% (fino al 100% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale e per spese di progettazione di opere pubbliche- [art. 1, comma 737, della Legge n. 208/15](#)).
- anno 2017 0,00%, anno 2018 0,00% e anno 2019 0,00%.

L'Organo di revisione ricorda la corretta procedura che deve essere posta in essere nel caso in cui vi siano entrate concernenti i "*permessi di costruire*" destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui [all'art. 16, comma 2, del Dpr. n. 380/01](#); in tal caso le stesse sono accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ovvero nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene.

A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell'Ente stesso, all'entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile).

La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per "*permessi di costruire*" e destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai Documenti di programmazione (Dup e Piano delle opere pubbliche).

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il [Dlgs. n. 50, del 18 aprile 2016](#) “Nuovo codice degli appalti”. L’art. 21 del citato Decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Tuttavia nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi che dovrebbero determinare:

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
 - b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
 - c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
 - d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
 - e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
 - f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento,
- si applica l’[art. 216, comma 3](#), del nuovo “Codice degli appalti”, ossia si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

L’Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi “Finanziari” dell’Ente, dà atto:

- che l’Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici:
 - sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal Dm. 9 giugno 2005, e delle modifiche introdotte [dall’art. 7, della Legge n. 166/02](#);
 - sono stati adottati entro il 15 ottobre 2015 dalla Giunta comunale;
 - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all’Albo pretorio del Comune;
 - sono stati predisposti:
 - a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima sommaria dei costi;
 - b) per gli interventi di importo inferiore a Euro 10 milioni, dotandoli di studi di fattibilità sintetici;
 - c) per gli interventi di importo superiore a Euro 10 milioni dotandoli di studi di fattibilità di cui [all’art. 4, della Legge n. 144/99](#);
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
 - di ricorrere a professionisti esterni e che le relative spese:
 - ☐ sono state previste nell’apposito intervento delle spese in conto capitale;
 - ☐ sono state incluse nella previsione di spesa di ogni singolo intervento;

- di non ricorrere, per il finanziamento di quest'ultime spese, al “Fondo rotativo per la progettualità” presso la Cassa DD.PP. di cui [all'art. 1, comma 54, della Legge n. 549/95](#), e successive modificazioni;
- si rileva la mancata compilazione dell'elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non ancora realizzate in tutto o in parte; l'Organo di revisione chiede pertanto che si proceda all'aggiornamento ai fini di esaminare le ragioni che ne hanno finora impedito il completamento, riservandosi se del caso di relazionarne al Consiglio.
- [l'art. 200, del Tuel](#) prevede che la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi deve essere costituita da:
 - a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel “Fondo pluriennale vincolato” accantonato per gli esercizi successivi;
 - b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;
 - c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto [dall'art. 187](#). Il risultato di amministrazione può confluire nel “Fondo pluriennale vincolato” accantonato per gli esercizi successivi;
 - c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al [Dlgs. n. 118/11](#).

Il Decreto interministeriale 1° dicembre 2015 ha previsto, modificando il principio applicato concernente la contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#)), ulteriori modalità per finanziare la spesa di investimento per gli esercizi successivi al primo in ottemperanza con quanto previsto dal [punto c-bis\), dell'art. 200, del Tuel](#):

1. il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti;
2. negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60% della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del “Fcd”, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;
3. il 50% delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo “Fcd” (ulteriore margine di saldo positivo oltre quello normalizzato del punto 1).
4. riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi 3 esercizi rendicontati.

Le modalità ed i limiti di utilizzo delle suddette risorse per il finanziamento della spesa di investimento sono definite nel citato [Principio contabile n. 4/2](#).

ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione, premesso:

- che, ai sensi e per gli effetti [dell'art. 24, del Dlgs. n. 175/16](#) (“Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, d'ora in avanti “Testo unico” - entrato in vigore il 23 settembre 2016 ed al

- momento sospeso), le partecipazioni dirette e indirette che - alla data del 23 settembre 2016 - sono detenute dalle Amministrazioni pubbliche (Enti Locali compresi) in Società che hanno le caratteristiche che seguono, sono alienate oppure, le medesime Società sono oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione (mediante messa in liquidazione):
- Società che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie consentite (va verificata quindi la compresenza del “vincolo di scopo pubblico” e del “vincolo di attività” (vedi [art. 4, commi 1 e 2](#)), tenendo conto delle ipotesi di deroga previste dagli [artt. 4, commi 3, 6, 7, 8 e 9, e 26, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7](#));
 - Società che non soddisfano i requisiti che secondo il ridetto “Testo unico” sono necessari per l’adozione dell’atto deliberativo di costituzione di una Società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in Società già costituite (vedi [art. 5, commi 1 e 2](#))⁹;
 - Società che risultano prive di dipendenti o hanno un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
 - Società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di Euro;
 - Società diverse da quelle costituite per la gestione di un “servizio d’interesse generale” che hanno prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
 - Società per le quali si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - Società per le quali si ravvisa la necessità di aggregazione con altre Società aventi ad oggetto le attività consentite ([art. 24, comma 1](#), primo periodo);
- che, ai fini della revisione “straordinaria” delle partecipazioni di cui sopra, entro il 23 marzo 2017, ciascuna Amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute (alla data del 23 settembre 2016), direttamente o indirettamente, individuando quelle che devono essere alienate ([art. 24, comma 1](#), secondo periodo);
- che l’esito della ricognizione, in ogni caso, va comunicato con le modalità di cui all’[art. 17, del D.L. n. 90/14](#), convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/14 e che le relative informazioni sono rese disponibili alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’[art. 5, comma 4](#), ed alla Struttura di cui all’[art. 15](#) ([art. 24, comma 1, terzo e quarto periodo](#));
- che il [comma 2, dell’art. 24](#) prevede che per le Amministrazioni di cui all’[art. 1, comma 611, della Legge n. 190/14](#) (Enti Locali compresi) il Provvedimento motivato di cui sopra costituisce aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” adottato ai sensi del [comma 612, dell’art. 1, della Legge n. 190/14](#) pur rimanendo vevoli i termini ivi previsti, compreso quello del 31 marzo 2016 per la predisposizione della Relazione sui risultati conseguiti dal “Piano operativo” ex comma 612, dell’art. 1 citato (Relazione che era da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare sul sito istituzionale dell’Amministrazione);

⁹ L’[art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/16](#), prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una Società a partecipazione pubblica [anche nelle ipotesi di costituzione di una Società per le finalità di cui all’[art. 4, comma 2, lett. c](#)), del citato Decreto], nonché di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di Amministrazioni pubbliche in Società già costituite - con l’eccezione dei casi in cui la costituzione di una Società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità ad espresse previsioni legislative - deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della Società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 del ridetto Decreto. Nella motivazione vanno pure evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano la scelta dell’utilizzo dello strumento societario, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate (rispetto ad altre forme organizzative), nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (ovvero dei servizi affidati). La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Il suddetto atto deliberativo (cioè quello di cui al comma 1) dà atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle Imprese ([art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/16](#)).

- che il prefato provvedimento di ricognizione è inviato alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'[art. 5, comma 4](#), nonché alla Struttura di cui all'[art. 15](#), perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui all'[art. 24](#) (art. 24, comma 3);
- che, con riferimento all'alienazione di partecipazioni sociali individuate in sede di ricognizione “*straordinaria*”, vale il principio generale di cui all'[art. 10](#). Inoltre, l'alienazione deve avvenire entro 1 anno dalla conclusione della ricognizione di cui al [comma 1, dell'art. 24](#) (ciò dovrebbe significare che la vendita va eseguita entro 1 anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione) ([art. 24, comma 4](#));
- che, se dalla ricognizione “*straordinaria*” di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, l'Amministrazione pubblica individua partecipazioni da alienare, e queste poi non sono alienate nei termini previsti (vedi sopra); oppure, se entro il 23 marzo 2016 la stessa Amministrazione non adotta alcun atto ricognitivo nonostante abbia partecipazioni da alienare perché non rispondenti ai prescritti parametri legislativi ([art. 24, comma 5](#)): l'Amministrazione pubblica non può più esercitare i diritti sociali nei confronti della Società e la partecipazione (sia per le Spa che per le Srl) è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'[art. 2437-ter, comma 2, del Cc.](#) Ciò posto, le azioni o quote sono liquidate seguendo (non solo per le Spa, ma anche per le Srl) il procedimento di cui all'[art. 2437-quer, del Cc.](#), facendo salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione da parte dell'Amministrazione pubblica;
- che nelle ipotesi di cui ai [commi 6 e 7, dell'art. 2437-quer, del Cc.](#), ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una Società unipersonale, la Società è posta in liquidazione ([art. 24, comma 6](#));
- che nell'ambito della ricognizione “*straordinaria*”, le partecipazioni che hanno le caratteristiche per essere alienate sono da individuare anche fra quelle acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali ([art. 24, comma 7](#));
- che per l'attuazione delle misure da intraprendere nell'ambito della revisione “*straordinaria*” delle partecipazioni, il [comma 8, dell'art. 24](#) richiama l'applicazione dell'[art. 1, commi 613 e 614, della Legge n. 190/14](#). Pertanto, in riferimento al [comma 613](#) citato, “*(l)e Deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di Società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del Codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”. Mentre, in riferimento al [comma 614](#) citato, questo dovrebbe avere valenza (tanto per le P.A., quanto per le Società da queste controllate) solamente per la parte che richiama il [comma 568-bis, dell'art. 1, della Legge n. 147/13](#) e limitatamente alle disposizioni in materia di agevolazioni fiscali delle operazioni di scioglimento e alienazione, tenuto conto delle abrogazioni che l'[art. 28](#) reca sulle vigenti disposizioni relative alle partecipazioni societarie al fine di attuare il complessivo disegno della riforma;

considerato:

- che gli Enti Locali sono tenuti ad adottare - allorché costituiscono Società o Enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in Società, Consorzi o altri Organismi, anche nell'ambito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento - provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante tali organismi gestionali esterni. Nelle more del perfezionamento di tali atti, le dotazioni organiche sono in via provvisoria fissate facendo riferimento ai soggetti alle dipendenze dell'Ente alla fine dell'esercizio precedente a quello in cui è avvenuta la costituzione dei citati Organismi o l'assunzione di partecipazione negli stessi, diminuito delle unità lavorative ivi trasferite. All'Organo di revisione dell'Ente Locale è assegnato il compito, sia di asseverare “*il trasferimento delle risorse umane e finanziarie [unitamente alla trasmissione di] una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato*”, sia di segnalare “*eventuali*

inadempimenti anche alle Sezioni competenti della Corte dei conti” (art. 3, commi 30, 31 e 32, della Legge n. 244/07);

- che le Pubbliche Amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in Società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle Società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da Amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della Società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'[art. 30, del Dlgs. 165/01](#) e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'Amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili ([art. 19, comma 8, del Dlgs. n. 175/16](#));
- che, ai sensi dell'[art. 4, comma 5, del Dlgs. n. 175/16](#), per le Società di cui al [comma 2, lett. d\), del citato art. 4](#) (cioè quelle che svolgono l'attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle Direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento) che sono sotto il controllo degli Enti Locali, vige il seguente divieto: esse non possono costituire nuove Società, né acquisire nuove partecipazioni in Società [è appena il caso di ricordare che il [Dlgs. n. 175/16](#) abroga l'art. 13, del Dl. n. 223/06, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/06 (c.d. “Decreto Bersani”). Rispetto al citato divieto, bisogna tener conto, sia che esso non si applica alle Società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti Locali - salvo il rispetto degli obblighi di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento dei bilanci degli Enti partecipanti - sia che restano salve le diverse previsioni di leggi regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa.

fa presente:

che, rispetto al Documento unico di programmazione (Dup), già esaminato, discusso e deliberato dal Consiglio:

- nella Sezione Strategica (SeS):
 - *sono stati* individuati gli indirizzi strategici dell'Ente per il periodo di mandato;
 - una volta individuati gli indirizzi strategici, *sono stati* definiti per ogni missione di bilancio gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato;
 - per la definizione degli obiettivi strategici, nel processo conoscitivo di analisi strategica, *non è stato* approfondito (anche) il profilo della organizzazione e della modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. In tale contesto, *non sono stati* definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli Organismi ed Enti strumentali e Società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'Ente;
 - per ogni obiettivo strategico *è stato* individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento;
- nella Sezione Operativa (SeO):
 - *sono stati* individuati (nell'arco temporale pari a quello del bilancio di previsione), per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS;
 - per ogni programma (rispetto al periodo di riferimento della SeO del Dup) *sono state* definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate. In particolare, gli aspetti finanziari *sono stati* individuati sia in termini di

competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio;

- l'analisi delle condizioni operative dell'Ente, quale punto di partenza della attività di programmazione, è stata realizzata (anche) con riferimento agli aspetti che riguardano:
 - gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Pareggio di bilancio da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri Enti strumentali e Società controllate e partecipate;
 - la descrizione e l'analisi della situazione economico-finanziaria degli Organismi aziendali facenti parte del "*Gruppo Amministrazione pubblica*" e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. A tal guisa, *non sono stati* indicati anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli Organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

L'Organo di revisione prende atto che:

- ai sensi e per gli effetti degli [artt. 147, comma 2, lett. d\) ed e\)](#), e [147-quater, del Tuel](#), l'Ente ha in corso di implementazione un sistema di controllo interno sulle Società partecipate non quotate;
- il predetto controllo interno delle Società è stato affidato ad una struttura interna dell'Ente ed ha generato un flusso di informazioni che ha rilevato i seguenti aspetti: - i rapporti finanziari tra l'Ente partecipante e la Società; - la situazione contabile, gestionale e organizzativa dell'Organismo societario; - il contratto di servizio; la qualità dei servizi; - il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- l'Ente ha attivato un monitoraggio costante anche sugli Organismi gestionali esterni diversi dalla Società, sia in funzione di quanto previsto [nell'art. 147, comma 2, lett. d\) ed e\)](#), [del Tuel](#), sia per dar corso al controllo sugli equilibri finanziari imposto [dall'art. 147-quinquies, del Tuel](#) (atteso che l'Ente "*padre*" deve sempre avere cognizione dell'andamento economico-finanziario delle gestioni parallele in funzione degli effetti che possono determinarsi sul proprio bilancio finanziario);
- il monitoraggio e controllo sui soggetti di cui al punto precedente è stato altresì attuato, nel rispetto del principio di sana gestione, per valutare la permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della loro vita, negli elementi originariamente valutati.

L'Organo di revisione rileva, inoltre, che le previsioni di bilancio riferibili alle dinamiche degli Organismi partecipati:

- *sono* in linea con quanto previsto dal combinato disposto dell'[art. 6, comma 2](#), e dell'[art. 14, comma 2 e seguenti, del Dlgs. n. 175/16](#). In virtù di tale quadro normativo le Società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'Assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario ([art. 6, comma 2](#)). Se, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui sopra, vengono in emersione uno o più indicatori di crisi aziendale, l'Organo amministrativo della Società a controllo pubblico è tenuto ad adottare senza indugio i provvedimenti necessari, affinché della crisi si possa, per il tramite di un idoneo piano di risanamento: 1) prevenirne l'aggravamento; 2) correggerne gli effetti; 3) eliminarne le cause ([art. 14, comma 2](#)). La mancata adozione dei suddetti provvedimenti da parte dell'Organo amministrativo costituisce una fattispecie di grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Cc. ([art. 14, comma 3](#)). In virtù di quanto previsto nei citati [commi 2 e 3](#), il Governo in funzione legislativa ha statuito che non costituisce provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'Amministrazione o delle Amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza ad un aumento di capitale o

ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte. Tale piano può essere approvato anche in deroga al “*divieto di soccorso finanziario*” che vige - come descritto nel punto che segue - dal momento in cui una Società partecipata registra per 3 anni consecutivi una perdita di esercizio ([art. 14, comma 4](#));

- *sono compatibili* con il disposto normativo contenuto nell'[art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/16](#), ai sensi del quale è fatto divieto alle Amministrazioni pubbliche inserite nell'Elenco Istat, di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore di Società partecipate che per 3 esercizi consecutivi abbiano registrato perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili a copertura di perdite anche infrannuali. Mentre, ai sensi dell'[art. 2447 e 2482-ter, del Cc.](#), è ammessa la possibilità di reintegrare il capitale sociale che per effetto di perdite sia sceso al di sotto del limite legale. La disposizione non trova applicazione in caso di partecipazione in Società quotate e sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle Società di cui al periodo che precede a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'[art. 5](#) del citato Decreto, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro 3 anni. In caso di circostanze urgenti ed al fine di garantire la continuità del servizio, l'Amministrazione interessata può provvedere ai suddetti interventi (che altrimenti sarebbero vietati), previa autorizzazione, rilasciata con Dpcm. soggetto a registrazione presso la Corte dei conti;
- *non sono* in linea con [l'art. 1, comma 553, della Legge n. 147/13](#), che ha sostanzialmente previsto che le Aziende speciali e le Istituzioni, partecipate a maggioranza, direttamente e indirettamente, dalle Amministrazioni locali che sono censite nell'Elenco Istat concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nella seguente maniera: “*perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza*”. Tenuto presente che, per raggiungere la prefata sana gestione dei servizi, i soggetti “*de quibus*” sono tenuti a rispettare, se esercenti “*servizi pubblici locali*”, “*parametri standard dei costi e dei rendimenti*” previamente individuati, se invece gerenti “*servizi strumentali*”, “*parametri standard di riferimento [che] sono costituiti dai prezzi di mercato*”. Le misure di raffronto per le gestioni parallele della prima specie sono “*...costruiti nell'ambito della Banca-dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13, della Legge n. 196/09, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche*”;
- *tengono* conto del precetto normativo contenuto [nell'art. 1, comma 555, della Legge n. 147/13](#), il quale si rivolge alle Aziende speciali e alle Istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle Pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione. Tale precetto prescrive che, a decorrere dall'esercizio 2017, l'aver conseguito risultati di esercizio negativi per 4 dei 5 esercizi precedenti comporta la messa in liquidazione dei prefati soggetti. Laddove se ne ravvisano i presupposti, il Legislatore concede un termine di 6 mesi, decorrente dalla data di approvazione del Bilancio o Rendiconto dell'ultimo esercizio, per avviare la procedura di scioglimento. L'eventuale inerzia delle Amministrazioni controllanti comporta responsabilità erariale e la nullità dei successivi atti di gestione.

L'Organo di revisione attesta che:

- l'Ente, sulla base delle informazioni economico-patrimoniali e finanziarie acquisite con l'attività di monitoraggio degli andamenti degli Organismi partecipati, ha provveduto ad accantonare in apposito fondo vincolato di bilancio per copertura perdite o saldi finanziari negativi (Missione 20 - “*Fondi e accantonamenti*”, Programma 3 - “*Altri Fondi*”, Titolo I) ([art. 1, commi 551 e 552, della Legge n. 147/13](#)) le seguenti somme

Istituzioni e Aziende speciali:

Accantonamento 2017	0,00
Accantonamento 2018	0,00
Accantonamento 2019	0,00

- l'Ente, sulla base delle informazioni economico-patrimoniali e finanziarie acquisite con l'attività di monitoraggio degli andamenti degli Organismi partecipati, *ha/non ha* provveduto ad accantonare in apposito fondo vincolato di bilancio per copertura perdite (Missione 20 - “*Fondi e accantonamenti*”, Programma 3 - “*Altri Fondi*”, Titolo I) ([art. 21, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 175/16](#)) le seguenti somme [*oppure alcuna somma*]:

Società che redigono il bilancio consolidato

Accantonamento 2017	0,00
Accantonamento 2018	0,00
Accantonamento 2019	0,00

Società che svolgono “servizi pubblici a rete di rilevanza economica”:

Accantonamento 2017	0,00
Accantonamento 2018	0,00
Accantonamento 2019	0,00

Società partecipate:

Accantonamento 2017	4.665,94
Accantonamento 2018	5.000,00
Accantonamento 2019	5.000,00

L'Organo di revisione rileva che non vi sono previsioni, espresse in termini di risorse da impegnare, riferite agli Organismi partecipati per “*oneri per coperture di disavanzi o perdite*”, nonché per “*oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione*” [Macroaggregato “*Altri trasferimenti in conto capitale*” (U 02.04.00.00.000)].

L'Organo di revisione attesta, altresì:

- che l'Ente controllante, giusta applicazione [dell'art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/08](#), convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08, *ha emanato* linee di indirizzo che definisce per ciascuna Azienda speciale o Istituzione specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo presente del settore in cui ciascuno dei citati soggetti opera.
- che l'Ente, giusta applicazione [dell'art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14](#), convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/14, per i soggetti di cui al punto precedente, *non ha* ottemperato all'obbligo di coordinare le loro politiche assunzionali, “*al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto ...*”
- che l'Ente, visto l'[art. 19, commi 5, 6 e 7, del Dlgs. n. 175/16](#), *ha non ha fissato*, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle Società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto (oltre di quanto previsto dall'[art. 25](#) del citato Decreto) delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale (Le Società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui sopra tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di

contrattazione di secondo livello. I provvedimenti e i contratti “*de quibus*” sono pubblicati sul sito istituzionale della Società e delle Amministrazioni pubbliche socie; pena l'applicazione, anche in caso incompleta pubblicazione, degli [artt. 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del Dlgs. n. 33/13](#));

- che sulle Società a partecipazione pubblica che ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici da parte dell'Ente, non è stato realizzato l'assetto organizzativo necessario per l'esercizio del “controllo analogo” o del “controllo analogo congiunto”, affinché tali Società possano assumere la qualifica di “Società in house” ai sensi del “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica” [ex artt. 16, comma 2, e 2, comma 1, lett. c\) e d\), del Dlgs. n. 175/16](#) - tale lett. d) richiama l'[art. 5, comma 5, del Dlgs. 50/16](#);
- che l'Ente ha tenuto conto, nell'ambito dei limiti all'utilizzo di Organismi diversi da quelli societari (Fondazioni, Associazioni, ecc.), di quanto disposto [dall'art. 4, comma 6, del DL n. 95/12](#);
- che al bilancio di previsione finanziario, giusta applicazione dell'[art. 172, comma 1, lettera a\), del Dlgs. n. 267/00](#), è allegato l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione (anche) dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti considerati nel “Gruppo amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al [Dlgs. n. 118/11](#), relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio di previsione si riferisce [tali documenti contabili devono essere allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco];
- che, in virtù dell'[art. 11, comma 5, lett. f\), h\) e i\), del Dlgs. n. 118/11](#), la Nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario indica – l'assenza di garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; - l'elenco dei propri Enti ed Organismi strumentali con la precisazione che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet, fermo restando quanto previsto nel punto precedente; l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

L'Organo di Revisione, con riferimento agli obblighi dell'Ente in materia di redazione del Bilancio consolidato riferito all'anno 2016, da approvare entro il 30 settembre 2017, dichiara:

- che l'Ente, in applicazione del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'[Allegato n. 4/4, al Dlgs. n. 118/11](#), ed in quanto sperimentatore ha già predisposto ed approvato nel 2016 il bilancio consolidato che prevede un apposito elenco che acclude tutti gli Enti, le Aziende e le Società facenti parte del “Gruppo amministrazione pubblica” (“Gap”).
- che l'Ente nella formazione di quest'ultimo elenco:
 - ha effettuato una valutazione che tiene conto, sia dell'applicazione del criterio della “irrilevanza” (così come rinvenibile nel principio contabile di cui all'[Allegato n. 4/4, al Dlgs. n. 118/11](#)), che quello della “significatività” (giuste le indicazioni di principio ed operative in materia di bilancio consolidato rinvenibili nella Delibera n. 9/16 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti);
 - ha tenuto conto della clausola di esclusione dalla “*summa*” obbligatoria dei conti per quei soggetti inseriti nel “*primo elenco*” che sono impossibilitati a fornire alla “*parent company*” le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate a causa di eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni, calamità naturali);
- che l'Ente ha trasmesso agli Enti, alle Aziende e alle Società facenti parte del “Gap” che sono compresi nel bilancio consolidato le direttive riguardanti le modalità e le scadenze per l'invio della documentazione necessaria per la redazione del bilancio consolidato, come previsto dal principio contabile di cui all'[Allegato n. 4/4, al Dlgs. n. 118/11](#).

L'Organo di revisione evidenzia che:

- visto che l'area di consolidamento va individuata in ultima battuta dalla capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato (2016), cioè al fine di tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione - tanto l'elenco degli Enti, delle Aziende e delle

Società che compongono il “Gap” (“*primo elenco*”), quanto quello che perimetra l’area di consolidamento, dovranno essere oggetto di aggiornamento e conseguente approvazione da parte della Giunta;

- che il [Dlgs. n. 175/16](#), recante “*Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica*”, prevede delle modifiche agli [artt. 11-quater e 11-quinquies, del Dlgs. n. 118/11](#), rubricati, rispettivamente, “*Società controllate*” e “*Società partecipate*”. In particolare, l’[art. 26, comma 9](#), del citato “*Testo unico*” stabilisce che le definizioni ivi previste hanno valenza solo ai fini della elaborazione del bilancio consolidato.

In materia di sistema di controllo degli Organismi partecipati, l’Organo di revisione ricorda:

- che, ai sensi [dell’art. 239, del Tuel](#), l’Organo di revisione dovrà emanare pareri in materia di modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di costituzione o partecipazione ad Organismi esterni;
- che, ai sensi [dell’art. 243, comma 3-bis, del Tuel](#), il contratto di servizio fra l’Ente Locale e le Società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, dovrà contenere, in caso si verificchino condizioni di deficitarietà strutturale, clausole che prevedano la riduzione delle spese di personale delle stesse Società;
- che [l’art. 49, del Tuel](#), prevede il parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria su tutti gli atti che comportano riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell’Ente Locale, compresi quelli relativi agli Organismi partecipati;
- che, per il combinato disposto dei [commi 4 e 6, dell’art. 11, del Dlgs. n. 118/11](#), al rendiconto della gestione è allegata “... *la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo...*” che illustra “*gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie*”;

VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Nelle more della rivisitazione dei parametri obiettivi e delle modalità certificative rese necessarie dal processo di armonizzazione contabile, in virtù di quanto disposto dal richiamato [art. 11, comma 15, del Dlgs. n. 118/11](#), per l'anno 2015 (per il solo esercizio finanziario 2015), nel quale coesistono gli schemi di bilancio “*tradizionali*” con quelli “*armonizzati*”, il Decreto Ministero Interno 23 febbraio 2016, sostanzialmente conferma, le modalità certificative approvate con il richiamato Decreto del Ministro dell'Interno 20 dicembre 2012, per il triennio 2012-2014;

I certificati allegati al Decreto sono prodotti per Comuni, nonché per Province, Città metropolitane e comunità montane che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'[art. 242, del Dlgs. n. 267/00](#), e consentono la dimostrazione, sulla base delle risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2015, della copertura del costo complessivo di gestione dei “*servizi a domanda individuale*”, del “*Servizio per la gestione dei rifiuti urbani*” e del “*Servizio di acquedotto*”.

L'Organo di revisione, rileva che l'Ente Locale nel rendiconto 2015, ultimo approvato, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell'Interno del 18/02/2013; la relativa tabella è allegata al conto consuntivo 2015.

CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione dà atto:

- che nei Titoli IX dell'Entrata e VII della Spesa “*per conto terzi e partite di giro*” non sono state previste impropriamente nell'anno 2017 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II
- che l'Ente *si è dotato* di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto [dal Dlgs. n. 286/99](#) e [del Dl. n. 174/12](#):
 - ☐ del controllo di regolarità amministrativa e contabile
 - ☐ del controllo di gestione
 - ☐ della valutazione della dirigenza (Nucleo di valutazione esterno);
 - ☐ della valutazione e del controllo strategico
 - ☐ del controllo degli Organismi partecipati esterni
 - ☐ del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,
 - ☐ del controllo (in via saltuaria) della qualità dei servizi erogati (c.d. *customer satisfaction*);

Tenuto conto di quanto in precedenza rilevato, si invitano gli organi dell'Ente:

- ☐ ad adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l'elaborazione del rendiconto, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall'[allegato n. 10, al Dlgs. n.118/11](#);
- ☐ a predisporre dettagliata e motivata relazione sullo stato del contenzioso con valutazione dei rischi in sorte capitale e spese;
- ☐ a porre in essere le necessarie attività ai fini della puntuale e corretta liquidazione di spese per investimenti evitando oneri per interessi e spese legali; si invita inoltre alla massima vigilanza nell'esecuzione per evitare la formazione di riserve e/o contestazioni suscettibili di generare nel futuro debiti fuori bilancio.

L'Organo di revisione suggerisce, inoltre:

- di monitorare trimestralmente le entrate che mancano del requisito della certezza e di provvedere ad effettuare gli impegni con esse finanziati solo in un momento successivo all'accertamento dell'entrata;
- di adottare tempestivamente politiche di programmazione del fabbisogno di personale che permettano negli anni successivi di ottemperare al principio di riduzione complessiva della spesa.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

l'Organo di revisione

nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

- visto l'art. 239, del Dlgs. n. 267/00;
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

nei limiti e con i richiami di cui in narrativa, alla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede



L'Organo di Revisione

[Handwritten signatures in blue ink over three horizontal lines]

Addì

12/12/2016

